

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art.1 Oggetto dell'assicurazione

La compagnia si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti, compresi i pezzi di ricambio e gli accessori e gli audio –fono-visivi subiti da:

Motoveicoli e vetture, non di proprietà della Federazione, utilizzate dalle moto staffette tesserate FCI, scorte tecniche, in occasione di gare e manifestazioni, limitatamente al tempo e alle funzioni necessarie per l'esecuzione delle prestazioni del servizio (vedi art. 3 – Validità dell'assicurazione).

In conseguenza di:

- Collisione con altri veicoli;
- Urto con ostacoli di qualsiasi genere fissi o mobili;
- Ribaltamento e uscita di strada.

Art. 2 Delimitazione dell'assicurazione

Le garanzie sono prestate in favore della Federazione o dei proprietari di veicoli o motoveicoli fino alla concorrenza massima di Euro 5.000,00 con applicazione di scoperto 10% e franchigia minima di euro 500,00 euro per ogni motoveicolo e/o veicolo assicurato e con un massimo risarcimento di Euro 100.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo, fermo restando comunque che l'importo del danno calcolato in base alla predetta condizione non può essere superiore in ogni caso al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro.

Valore a nuovo esteso a 12 mesi dalla data di prima immatricolazione e, limitatamente a carrozzeria e selleria, a 5 anni. Sono compresi in copertura i trasferimenti compiuti per ragione di servizio che non comportino corresponsione o indennità chilometrica.

L'assicurazione non è operante:

- Se il motoveicolo e/o veicolo è guidato da persone non munite di regolare patente ovvero mancati dei requisiti previsti dalla legge;
- Se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di stupefacenti;
- Se il sinistro si verifica in conseguenza di attività illecite od estranee agli scopi di missione.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione i danni:

- Causati da cose o da animali trasportati sul mezzo;
- Subiti a causa di trano attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatisi durante la circolazione fuoristrada;
- Originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, eruzione vulcaniche, frane, smottamenti terremoti, uragano, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, grandine e sviluppo – comunque insorto – di energia, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione;
- Conseguenti a furto o rapina (consumanti o tentati) del mezzo derivanti da incendio, salvo che quest'ultimo non si sviluppi a seguito di collisione, urto, ribaltamento o fuoriuscita di strada;
- Alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza.

Art. 3 Validità dell'assicurazione

Le garanzie della presente polizza sono operanti fino alla conclusione della stessa alle seguenti condizioni ovvero al passaggio della vettura che sancisce la fine della competizione:

- Che le missioni siano regolarmente autorizzate con le procure federali (modulo on-line, designazione ect.) della Federazione Ciclistica Italiana e / o dagli organi periferici;
- Che le missione stesse siano ricomprese nel calendario di eventi federali;
- Che nella modulistica federale siano evidenziati, per singola missione, i seguenti dati:
 - Generalità del tesserato/Tessera FCI in corso di validità;
 - Targa del motociclo e veicolo;
 - Luogo, data ed ora di inizio e termine della missione;
- Che la denuncia di sinistro, presentata e sottoscritta dall'Assicurato, contenga in allegato copia del documento da cui risultino i dati relativi alla missione e ove previsto dalla Federazione confermati da organismi della Contraente.

Art. 4 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e tutti i paesi Europei compresi quelli dell'Est (Ex Russia ed Ex Jugoslavia) con esclusione dei paesi in stato di guerra.

Art. 5 Modalità per la denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati per raccomandata dal contraente al Broker entro 15 giorni dall'evento. La denuncia deve contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l'indicazione delle sue conseguenze e dell'entità – almeno approssimativa – del danno, nonché, gli estremi dell'Assicurato danneggiato, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

Art. 6 Forma delle comunicazioni alla Compagnia:

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente e/o l'Assicurato sia tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata indirizzata al Broker che verrà designato dalla Federazione Ciclistica Italiana.

Art. 7 Determinazione dell'ammontare dei danni

Premesso che la polizza è stipulata nella forma a "Primo Rischio Assoluto", in caso di danno parziale la Società Assicuratrice rimborserà il danno delle parti del veicolo e/o motoveicolo danneggiato o distrutto. L'indennizzo complessivo non potrà comunque superare il valore commerciale dell'intero veicolo e/o motoveicolo al momento del sinistro e con il massimo in ogni caso di Euro 5.000,00.

In caso di danno totale la Società rimborserà il valore commerciale del veicolo e/o motoveicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero e, in ogni caso un importo non superiore a Euro 5.000,00.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell' I.V.A., ove la stessa rappresenterà un costo per l'Assicurato.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

Dall'importo liquidabile a termini di polizza, verrà dedotto uno scoperto del 10% del danno, con il minimo di Euro 500,00 per ogni sinistro.

Art. 8 Riparazioni. Reintegrazione in forma specifica

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il mezzo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna se non prima di aver ricevuto il consenso della Compagnia.

La Compagnia ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato nonché, di sostituire il mezzo stesso o le sue parti, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del mezzo dopo il sinistro corrispondendone il controvalore.

Art. 9 Liquidazione del danno al veicolo e pagamento dell'indennizzo

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo con il soggetto danneggiato ovvero- quando sia richiesto- mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall'Assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non provvede- nonostante invito dell'altra- alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta – su richiesta della parte più diligente – dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

I periti liquidatori, tenendo presenti le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito liquidatore; quella del terzo arbitro è a carico della Compagnia Assicurativa e dell'Assicurato in parti uguali.

L'assicurato sin d'ora conferisce alla Compagnia la facoltà di liquidare anche la quota a proprio carico dell'indennizzo a quest'ultimo spettante.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato, se diverso.

Art. 10 Obbligo di salvataggio e di conservazione

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del mezzo: per le spese relative si applica l'art.1914 del C.C..

L'assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso o gli indizi materiali del reato senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.

Art. 11 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché, la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892 e 1893 C.C.).

Art. 12 Assicurazioni complementari

La garanzia prestata con la presente polizza non può essere oggetto di copertura assicurativa con altre Società per le quote di rischio lasciate a carico dell'Assicurato (franchigie, scoperti e simili).

Art. 13 Dolo

L'assicurazione non copre i danni determinati o agevolati da dolo del Contraente e/o dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti e di quelle da loro incaricate alle riparazioni, guida o custodia del mezzo assicurato.

Art. 14 Durata e decorrenza della Polizza

La presente polizza viene stipulata per la durata complessiva di anni uno, con inizio dalle ore 24:00 del 28/02/2018 e termina alle ore 24:00 del 28/02/2019.

Art. 15 Pagamento del premio

La garanzia ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza se in quel momento il premio è stato pagato; in caso diverso ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme le scadenze stabilite nel contratto. La prima rata deve essere pagata alla consegna della polizza; la rata successiva deve essere corrisposta entro il 1 settembre 2018. Se alle scadenze convenute non vengono pagati i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferma restando la scadenza contrattuale stabilita.

Trascorsi 30 gg. da quello di scadenza del premio, l'impresa di assicurazioni, ha il diritto di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto – fermo il diritto ai premi maturati ai sensi dell'Art.1901 C.C. – o di esigerne giudizialmente l'esecuzione. Il premio contrattualmente previsto è interamente dovuto per l'annualità in corso, anche se ne sia stato concesso in frazionamento in più rate.

Art. 16 Pagamento del premio. Criteri di determinazione

Il premio annuo imponibile minimo anticipato, presupponendo un numero preventivato di soggetti assicurati di 1.100 viene provvisoriamente e riduttivamente stabilito in Euro 60.000,00 imposte incluse, salvo conguaglio da effettuare sul numero dei soggetti che definitivamente ed effettivamente usufruiranno della copertura.

In relazione a quanto precede, alla fine del periodo annuo di assicurazione, onde procedere all'eventuale conguaglio, la Contraente consegnerà alla Compagnia il dato consuntivo dei soggetti assicurati nel corso del periodo in osservazione desunto dall'apposito Registro. Poiché il premio convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal numero minimo di 1.100 assicurati esposto in polizza ed è regolato alla fine del periodo anno assicurativo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo nel numero dei soggetti assicurati presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 60 gg. dalla fine del periodo annuo di assicurazione, la Contraente dovrà fornire per iscritto alla Società tutti i dati necessari. Le differenze attive a favore della Società dovranno essere corrisposte dalla Contraente entro 60 gg. dalla data di ricevimento dell'apposita appendice mentre le differenze passive si intenderanno acquisite dalla Società in quanto è previsto un premio minimo al di sotto del quale non può essere emessa la polizza. Alla scadenza annuale del contratto, se l'assicurato non adempia agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 17 Competenze territoriale

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto il foro competente è esclusivamente quello della sede legale del Contraente e/o dell'Assicurato.

Art. 18 Diritto di surrogazione

La compagnia conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile, rinunciando ad esercitarlo nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo o dei trasportati.

Art. 19 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 20 Clausola Broker

La Federazione Ciclistica Italiana dichiara di voler affidare, per l'intera durata della presente polizza mandato di assistenza e consulenza nella fase di determinazione, gestione ed esecuzione della presente polizza a Broker di propria scelta da comunicarsi successivamente.

L'assicuratore si obbliga a rapportarsi in conformità alla legge (Codice delle Assicurazioni) e della conseguente prassi negoziale anche per quanto concerne il corrispettivo al Broker incaricato dalla Federazione.